



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 20/08/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1390

COMUNE DI TRANI (BT) - Variante strutturale al PUG per il Comparto CP/17, zona "Bs.bd/28", in adeguamento a sentenza TAR Bari n. 4276/2010 (ricorso n. 1260/2009 ditta Innino ecc.). - Controllo di compatibilità ex art. 11/co. 7° - 8° della LR 20/2001.

Assente l'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue l'Ass. Godelli:

“Il Comune di Trani è dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG), per il quale con DGR n. 184 del 17/02/2009 è stata attestata la compatibilità ai sensi dell'art.11 della LR n. 20/2001.

Con nota comunale prot. 11540 del 07/03/13 (consegnata a mano dal Commissario ad acta in data 25/03/13 ed acquisita al protocollo SUR al n. 3641 del 02/04/13) sono stati trasmessi gli atti relativi alla Variante strutturale al predetto PUG per il Comparto CP/17, zona "Bs.bd/28", in adeguamento a sentenza TAR Bari 11.4276/2010 (ricorso n. 1260/2009 ditta Innino ecc.), appresso elencati:

1. Delibera di Commissario ad Acta (DCA) 11.7 del 06/03/13, di "adozione definitiva" della Variante;
2. Relazione;
3. Norme Tecniche di Attuazione, con Variante;
4. Tavola n. 10 del PUG "Definizione dei comparti e direttive strutturali di tutela", con Variante.

In particolare, con la DCA n. 7/2013 il Commissario ad acta (nominato con sentenza TAR n. 1852/2011), preso atto delle pubblicazioni effettuate a seguito dell'adozione della Variante giusta precedente DCA n. 20 del 18/09/12, senza osservazioni, ed inoltre che le pubblicazioni stesse risultavano formalmente viziate (per la mancata inserzione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale e affissione di manifesti in luoghi pubblici), ha ritenuto in ogni caso:

- di disporre per la "regolarizzazione" - ora per allora - delle pubblicazioni;
- di "adottare definitivamente" la Variante, ai sensi dell'art. 11 - comma 6 - della LR n. 20/2001;
- di inviare gli atti alla Giunta Regionale ai fini del controllo di compatibilità, ai sensi dell'art. 11 - comma 7 - della LR n. 20/2001;
- di procedere con l'iter formativo, "così come delineato dall'art. 11 della LR n. 20/2001 nel rispetto della tempistica definita dalla stessa norma e dal TAR Puglia":
- ed infine, "di dare atto che il Commissario ad acta garantirà le controdeduzioni a qualsiasi osservazione dovesse pervenire, ai sensi dell'art. 9 della L. 241/90, sino alla data di approvazione del Piano in quanto classificabili come osservazioni fuori termine".

Le motivazioni a base delle determinazioni assunte dal Commissario ad acta vengono espressamente riferite all'adeguamento alle sentenze del TAR Bari n.4276/2010, n. 1852/2011 e n.1749/2012 (pronunciate sui ricorsi avverso il PUG proposti da Innino Costruzioni sas di Innino Vincenzo & C. e

Cofren srl).

Occorre precisare che le citate sentenze dispongono in particolare quanto segue (in sintesi):

- sentenza n.4276/2010 (ricorso n.1260/2009):
- respinge il primo motivo di ricorso (in ordine alle prescrizioni del PUG di reperimento delle aree di urbanizzazione secondaria in misura pari al minimo di legge più il 10% della superficie della maglia, nonché di partecipazione alle opere di urbanizzazione primaria, prescrizioni che pertanto restano riconfermate) ed il secondo motivo di ricorso (richiesta di riapertura dei termini di pubblicazione del PUG e di presentazione delle osservazioni);
- accoglie il terzo motivo di ricorso, circa l'individuazione di comparti in sede di strumento generale, nonché la previsione, di cui all'art. 5.05/co. 1 delle NTA del PUG, che consente il trasferimento di diritti edificatori tra PUE diversi, limitatamente alle previsioni riguardanti i fondi di proprietà dei dementi, in catasto al foglio 35, particelle 225, 407, 408, 410, 547, 107 e 108;

- sentenza n. 1852/2011 (ricorso n. 1687/2011)
- dichiara l'obbligo del Comune di Trani di pronunciarsi espressamente sulle istanze di ritipizzazione urbanistica, presentate dalla ditta Innino ecc. ed acquisite al protocollo comunale in data 9 e 15 febbraio 2011 e nomina il commissario ad acta, nell'ipotesi di inerzia comunale;

- sentenza n. 1749/2012 (ricorso n. 1687/2011)
- ordina al commissario ad acta di concludere l'incarico.

Stante quanto sopra, con nota del Servizio Urbanistica Regionale prot. 5436 del 06/05/13, preliminarmente si rilevava e comunicava all'Amm.ne Com.le di Trani (nelle persone del Commissario ad acta e del Dirigente UTC) quanto segue:

A. Sotto l'aspetto formale-procedurale, si evidenziava che il termine perentorio per il controllo regionale di compatibilità, disposto dal comma 8° dell'art. 11 della LR n. 20/2001, decorre dall'invio degli atti a seguito dell'esame ed adeguamento del piano alle osservazioni accolte. Nella fattispecie puntuale, i predetti adempimenti di competenza comunale non risultavano completi ed esauriti, atteso il riscontrato vizio delle pubblicazioni eseguite, peraltro in fase di rimozione per espressa disposizione del Commissario ad acta.

Il Commissario stesso si è riservato apposite determinazioni di controdeduzioni in merito ad eventuali osservazioni che dovessero pervenire. ancorchè considerate -dal medesimo Commissario- fuori termine.

Ciò posto, di quanto innanzi si dava (con la nota SUR prot. 5436 del 06/05/13) formale comunicazione all'Amm.ne Com.le, significando che il termine perentorio ex art. 11/co. 8° della LR n. 20/2001 sarebbe decorso solo dall'invio completo degli atti e delle determinazioni di cui sopra, ai sensi del 7° comma del più volte richiamato art. 11 LR n. 20/2001.

Peraltro, anche ai fini di una ottimale cognizione delle motivazioni addotte per la Variante adottata, si precisava che gli atti da inviare dovevano comprendere i documenti citati nella DCA n. 7/2013, ed in particolare:

- ricorsi al TAR n.1260/2009 e n. 1687/2011;
- istanze dei ricorrenti acquisite al protocollo comunale in data 9 e 15 febbraio 2011 (con eventuali allegati);
- DCA n. 20 del 18/09/12 (adozione della Variante);
- certificazione del Segretario Generale prot. 11481 del 06/03/13 (pubblicazioni);
- inoltre, localizzazione dei suoli in questione (particelle 225, 407, 408, 410, 547, 107 e 108 del foglio 35), oggetto specifico delle sentenze TAR Bari n. 4276/2010, n. 1852/2011 e n. 1749/2012, su idonei

stralci planimetrici catastali e del vigente PUG.

B. Per quanto attiene ai contenuti tecnico-urbanistici della Variante adottata, ad una prima lettura degli atti a quel momento inviati il SUR rilevava che la Variante stessa si sostanzia nella soppressione dell'intera perimetrazione del Comparto "CP/17" - zona "Bs.bd/28" del vigente PUG (nell'ambito del quale sussistono i suoli di proprietà dei ricorrenti), ferma restando la prescrizione di procedere a PUE - secondo le procedure previste dagli artt. 15, 16, 17 e 18 della LR n. 20/2001 - per "ciascuna maglia della zona residenziale speciale Bs".

Inoltre, limitatamente alla zona "Bs.bd/28" in questione, per le aree per urbanizzazioni secondarie, prescritte dal vigente PUG in misura pari a:

"US > = 18 mq ogni 100 mc più il 10% St",

viene determinato:

"US > = 18 mq ogni 100 mc".

Infine, per la medesima zona "Bs.bd/28" vengono soppresse ulteriori disposizioni normative previste per la zona "Bs" in generale all'art. 6.04.01 delle NTA vigenti (ai commi 1 e 4: possibilità di realizzazione di fabbricati a destinazione non residenziale - strutture ricettive e commerciali -; ai commi 5 e 6: trasferimento di volumetrie e localizzazione verde attrezzato e parcheggi su altre maglie).

Circa l'incidenza, in termini dimensionali, della Variante adottata sulle previsioni strutturali del vigente PUG (ancorchè non considerata negli atti trasmessi), il SUR rilevava quanto segue:

- la superficie della zona tipizzata "Bs.bd/28" resta invariata (indicata nella tav. 0 in mq. 161.690);
- la dotazione di aree per urbanizzazioni secondarie di pertinenza della zona stessa si riduce in misura del 10% della "St" e pertanto, in via presuntiva, di mq. 16.169.

Con riguardo ai predetti contenuti tecnico-urbanistici della Variante adottata, segnatamente con riferimento alla soppressione della intera perimetrazione del Comparto "CP/17", alla riduzione delle aree per urbanizzazioni secondarie (nella misura del 10% della "St") ed alle ulteriori modifiche normative proposte, il SUR rilevava - sin da allora - profili di incoerenza rispetto alle puntuali statuizioni di cui alle sentenze TAR n. 4276/2010, n. 1852/2011, in precedenza richiamate.

Pertanto, si richiedevano più specifici accertamenti e puntuali motivazioni giustificative - ove presenti - a sostegno delle determinazioni commissariali così come innanzi assunte.

C. Con riferimento agli aspetti afferenti ai vincoli e tutele di carattere territoriale e paesaggistico, negli atti trasmessi non risultava operata alcuna analisi e valutazione nel merito, che pertanto restavano da eseguirsi nelle incombenze comunali.

Il SUR evidenziava, in ogni caso, che nell'ambito del Comparto "CP/17" - zona "Bs.bd/28" del vigente PUG, oggetto della Variante in argomento, sono presenti due emergenze segnalate come "Beni Architettonici sottoposti a tutela" (vedasi "Tavola 7.1/a - Tutele sovracomunali: ATD. Sistema della stratificazione storica dell'insediamento" ed "Elaborato 7.1/c - Atlante dei beni architettonici ed archeologici" del PUG), come appresso individuate:

- Scheda B.A. n. 25 "Villa Iurilli" (in cartografia: "Villa Serafina");
- Scheda B.A. n.26 "Villa De Martino".

In ragione delle predette presenze, ricorrono le direttive di tutela paesaggistica e le disposizioni del PUTT/P.

Si richiamavano infine gli adempimenti di cui al DLgs n. 152/2006, in materia di verifica di assoggettabilità a VAS, e di cui all'art. 89 del DPR n. 380/2001, in materia (di tutela sismica).

Per quanto innanzi, la nota SUR prot. 5436 del 06/05/13 è stata inviata, per opportuna conoscenza e per i profili di rispettiva competenza, all'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, all'Ufficio VAS ed all'Ufficio Sismico regionali, nonchè alla Soprintendenza BAP di Bari, restando a carico dell'Amm.ne Com.le l'attivazione dei correlati sub-procedimenti (ove richiesto dai predetti uffici, con riguardo ai contenuti specifici della Variante proposta).

In relazione ai rilievi in precedenza puntualizzati ai punti A, B e C, di cui alla nota SUR prot. 5436 del 06/05/13, si restava in attesa delle necessarie adeguate integrazioni documentali e tecnico-amministrative, pregiudiziali ai fini del controllo di compatibilità regionale ex art. 11/co. 8° della LR n. 20/2001, in ordine alla Variante strutturale in oggetto.

A tale proposito, con la medesima nota SUR prot. 5436 del 06/05/13 è stato ribadito e puntualizzato all'Amm.ne Com.le quanto segue:

- che il termine perentorio sarebbe decorso dall'invio completo degli atti, da parte del Comune, ai sensi del 7° comma del richiamato art. 11 della LR n. 20/2001;
- che resta ben inteso che in mancanza di tempestivo riscontro della stessa nota SUR prot. 5436 del 06/05/13 e di esaurienti integrazioni degli atti, si sarebbe proceduto all'assunzione delle determinazioni regionali di competenza, in osservanza delle disposizioni dell'art. 11 della LR n. 20/2001 medesimo, sulla scorta della documentazione già in possesso del SUR;
- che resta inteso altresì che sono comunque fatti salvi gli esiti definitivi dei contenziosi in atto, giusto appello della Regione Puglia avverso la sentenza TAR Bari n. 4276/2010, pendente davanti al Consiglio di Stato (giusto ricorso n. 2850/2011 e istanza incidentale di sospensione depositata in data 19/04/13).

A seguito della suddetta nota SUR prot.5436 del 06/05/13, ed a tutt'oggi, non risulta pervenuta alcuna comunicazione e/o integrazione di atti da parte degli interpellati organi comunali.

Da parte sua, l'Avvocatura Regionale con propria nota prot.11/L/10280 del 06/06/13 ha rimesso all'Assessorato riferente l'ordinanza n. 2151/2013 del Consiglio di Stato (in Sede Giurisdizionale - Sezione Quarta), depositata in pari data 06/06/13, con la quale è stata accolta l'istanza cautelare della Regione Puglia e per l'effetto è stata sospesa l'esecutività della sentenza TAR Bari n. 4276/2010, all'origine del provvedimento commissariale.

Ciò premesso, circa le disposizioni normative generali di riferimento per l'esame regionale degli atti è opportuno precisare che occorre riferirsi al procedimento di cui all'art. 11 (commi dal 4° al 14°) della LR n. 20/2001.

In particolare, l'art. 11 ("Formazione del NIG") della LR n. 20/2001, ai commi 7° e 8° recita quanto segue:

"Il PUG così adottato) viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani, già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 267/2000.

La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo".

Con DGR n. 1328 del 03/08/07 è stato approvato il "Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)", di cui all'art. 4/co.3b ed all'art. 5/co. 10bis della LR n. 20/2001.

Ai predetti "Indirizzi" deve pertanto farsi riferimento nel caso specifico, trattandosi di proposta pianificazione adottata successivamente all'approvazione degli stessi.

Il prescritto esame di compatibilità richiede verifiche della rispondenza dei contenuti della pianificazione proposta al complessivo quadro legislativo e normativo vigente, nonché della coerenza delle analisi, proiezioni ed ipotesi di fabbisogno prospettate, rispetto al dimensionamento effettivamente operato negli atti.

Nell'esame di compatibilità occorre inoltre riferirsi ai seguenti strumenti di pianificazione territoriale a

scala regionale:

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P), approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000;
- Piano-stralcio di Assetto Idrogeologico (PAD, approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera di C.I. n. 39 del 30/11/05;
- Piano di Tutela delle Acque, approvato con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20/10/2009.

Per quanto concerne gli strumenti di pianificazione territoriale a scala provinciale, si rileva che la Provincia di Bari non è ancora dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Territoriale (PTCP).

Precisato quanto sopra in termini generali di riferimento, stante la scadenza perentoria e stringente fissata dall'art.11 della LR n.20/2001 per il controllo di compatibilità regionale, è necessario in ogni caso provvedere in ordine al procedimento di pianificazione urbanistica comunale in oggetto, ancorchè ad oggi sub-iudice (giusti il ricorso n. 2850/2011 della Regione Puglia in appello al Consiglio di Stato, avverso la sentenza TAR Bari n. 4276/2010, e l'ordinanza CS n. 2151/2013, di accoglimento dell'istanza cautelare si sospensione) ed inoltre sprovvisto della documentazione integrativa richiesta all'Amm.ne Com.le con la nota SUR prot. 5436/2013 e ad oggi non pervenuta.

Pertanto, nel merito specifico della proposta pianificatoria in argomento, sulla scorta di quanto già rilevato con la nota SUR prot. 5436/2013 risulta e si rappresenta, in termini riepilogativi, quanto appresso.

1) Aspetti di tutela territoriali e paesaggistici

Con riferimento agli aspetti afferenti ai vincoli e tutele di carattere territoriale e paesaggistico, negli atti trasmessi non risulta operata alcuna analisi e valutazione nel merito.

In ogni caso, si evidenzia che nell'ambito del Comparto "CP/17" - zona "Bs.bd/28" del vigente PUG, oggetto della Variante in argomento, sono presenti due emergenze segnalate come "Beni Architettonici sottoposti a tutela" (vedasi "Tavola 7.1/a - Tutele sovracomunali: ATD. Sistema della stratificazione storica dell'insediamento" ed "Elaborato 7.1/c - Atlante dei beni architettonici ed archeologici- del PUG), come appresso individuate:

- Scheda B.A. n. 25 "Villa Iurilli" (in cartografia: "Villa Serafina");
- Scheda B.A. n. 26 "Villa De Martino".

In ragione delle predette presenze, ricorrono le direttive di tutela paesaggistica e le disposizioni del PUTT/P, rispetto alle quali gli atti trasmessi non comprendono alcun accertamento di compatibilità, ai fini del rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 delle Norme del PUTT/P (ove dovuto nella fattispecie puntuale).

Ricorrono inoltre le disposizioni di cui al DLgs n. 152/2006, in materia di verifica di assoggettabilità a VAS, e di cui all'art. 89 del DPR n. 380/2001, in materia di tutela sismica, rispetto alle quali in atti non risulta operato alcun adempimento.

2) Aspetti tecnico-urbanistici

Per quanto attiene ai contenuti tecnico-urbanistici della Variante adottata, dalla lettura degli atti così come pervenuti si rileva che la stessa si sostanzia nella soppressione dell'intera perimetrazione del Comparto "CP/17" - zona "Bs.bd/28" del vigente PUG (nell'ambito del quale sussistono i suoli di proprietà dei ricorrenti), ferma restando la prescrizione di procedere a PUE - secondo le procedure previste dagli artt. 15, 16, 17 e 18 della LR n. 20/2001 - per "ciascuna maglia della zona residenziale speciale Bs".

Inoltre, limitatamente alla zona "Bs.bd/28" in questione, per le aree per urbanizzazioni secondarie, prescritte dal vigente PUG in misura pari a:

"US > = 18 mq ogni 100 mc più il 10% St",

viene determinato:

“US > = 18 mq ogni 100 mc”.

Infine, per la medesima zona “Bs.bd/28” vengono soppresse ulteriori disposizioni normative previste per la zona “Bs” in generale all’art. 6.04.01 delle NTA vigenti (ai commi 1 e 4: possibilità di realizzazione di fabbricati a destinazione non residenziale - strutture ricettive e commerciali -; ai commi 5 e 6: trasferimento di volumetrie e localizzazione verde attrezzato e parcheggi su altre maglie).

Circa l’incidenza, in termini dimensionali, della Variante adottata sulle previsioni strutturali del vigente PUG (ancorchè non considerata negli atti trasmessi), si rileva quanto segue:

- la superficie della zona tipizzata “Bs.bd/28” resta invariata (indicata nella tav.10 in mq. 161.690);
- la dotazione di aree per urbanizzazioni secondarie di pertinenza della zona stessa si riduce in misura del 10% della “St” e pertanto, in via presuntiva, di mq. 16.169.

Con riguardo ai predetti contenuti tecnico-urbanistici della Variante adottata, segnatamente con riferimento alla soppressione della intera perimetrazione del Comparto “CP/17”, alla riduzione delle aree per urbanizzazioni secondarie (nella misura del 10% della “St”) ed alle ulteriori modifiche normative proposte, si rileva in merito la carenza di adeguate motivazioni e giustificazioni tecnico-urbanistiche, anche in rapporto ai contenuti di interesse pubblico e generale connessi all’impostazione ed ai criteri informativi posti a base dalla pianificazione urbanistica comunale vigente.

Quanto innanzi, in relazione peraltro agli evidenti profili di incoerenza della Variante stessa, così come adottata dal Commissario ad acta, rispetto alle puntuali statuizioni di cui in particolare alle sentenze TAR n. 4276/2010 e n. 1852/2011 (in precedenza richiamate).

Conclusivamente, attese le innanzi rilevate carenze complessive della Variante in oggetto, relativamente sia agli aspetti afferenti ai vincoli di tutela territoriali e paesaggistici (punto 1), sia agli aspetti tecnico-urbanistici (punto 2), per la stessa Variante, allo stato degli atti, non è possibile attestare la compatibilità ai sensi della LR n. 20/2001.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e nei termini innanzi rappresentati, si propone alla Giunta di NON ATTESTARE, ai sensi dell’art. 11 - commi 7° e 8° - della LR n. 20/2001, la compatibilità alla medesima LR 20/2001, della Variante strutturale al PUG del Comune di Trani per il Comparto CP/17, zona “Bs.bd/28”, in adeguamento a sentenza TAR Bari n. 4276/2010 (ricorso n. 1260/2009 ditta Innino ecc.), adottata con le delibere del Commissario ad acta n. 20 del 18/09/12 e n. 7 del 06/03/13.

Resta nelle facoltà dell’Amministrazione Comunale di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’arti 1 - comma 9° e seguenti - della LR n. 20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo (fatti salvi gli esiti definitivi dei contenziosi in atto, giusti il ricorso n. 2850/2011 della Regione Puglia in appello al Consiglio di Stato, avverso la sentenza TAR Bari n. 4276/2010, e l’ordinanza CS n. 2151/2013, di accoglimento dell’istanza cautelare si sospensione).”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della l.r. n. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N. 28/2001 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore relatore, nelle premesse riportata.

DI NON ATTESTARE conseguentemente, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8° - della LR n. 20/2001, per le motivazioni e nei termini rappresentati nella relazione nelle premesse (qui intesi in toto riportati e condivisi), la compatibilità alla medesima LR 20/2001 della Variante strutturale al PUG del Comune di Trani per il Comparto CP/17, zona "Bs.bd/28", in adeguamento a sentenza TAR Bari n. 4276/2010 (ricorso n. 1260/2009 ditta limino ecc.), adottata con le delibere del Commissario ad acta n. 20 del 18/09/12 e n. 7 del 06/03/13.

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Commissario ad acta presso il Comune di Trani ed al Sindaco del Comune di Trani, per gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
